

L. 8-6-1962 n. 604

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 1962, n. 167.

## **L. 8 giugno 1962, n. 604 <sup>(1)</sup>.**

### **Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali <sup>(2) (3)</sup>.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 1962, n. 167.

<sup>(2)</sup> L'art. 35, *D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465*, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42, decorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

<sup>(3)</sup> Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 40, 41 e 42 del presente provvedimento.

---

## **TITOLO III**

### **Trattamento economico**

#### **Capo II**

#### **Diritti di segreteria**

*(commento di giurisprudenza)*

**40.** *Provento e ripartizione dei diritti di segreteria <sup>(54)</sup>.*

È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a Mezzo di marche segnatase in conformità alla tabella *D*.

Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

[Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*] <sup>(55)</sup>.

[La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi] <sup>(56) (57) (58)</sup>.

---

(54) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 1 dell'*art. 3, D.L. 7 maggio 2012, n. 52*.

(55) Il terzo e il quarto comma dell'*art. 40*, sono stati abrogati dall'*art. 27, D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749*. Successivamente l'*art. 37, L. 15 novembre 1973, n. 734*, ha disposto che nei confronti del personale che fruisce dell'assegno perequativo non si applicano le disposizioni del comma terzo e del comma quarto del presente *art. 40*, già però abrogate.

(56) Il terzo e il quarto comma dell'*art. 40*, sono stati abrogati dall'*art. 27, D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749*. Successivamente l'*art. 37, L. 15 novembre 1973, n. 734*, ha disposto che nei confronti del personale che fruisce dell'assegno perequativo non si applicano le disposizioni del comma terzo e del comma quarto del presente *art. 40*, già però abrogate.

(57) Comma prima modificato dall'*art. 5, L. 28 febbraio 1963, n. 361*, che a sua volta è stato così sostituito dall'*art. 16, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749*.

(58) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 40, 41 e 42 del presente provvedimento.

---

#### **41. Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria.**

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal Sindaco <sup>(59)</sup>.

---

(59) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 40, 41 e 42 del presente provvedimento.

---

#### **42. Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno.**

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto <sup>(60)</sup>.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali <sup>(61)</sup>.

Le somme di cui al primo comma sono versate, al fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile, in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone le erogazioni in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno l'apposito rendiconto <sup>(62)</sup> <sup>(63)</sup> <sup>(64)</sup>.

---

(60) Per i corsi di preparazione e di perfezionamento per segretari comunali e provinciali, vedi il [D.M. 31 dicembre 1940](#).

(61) Le parole da «nonché quelle occorrenti» fino alla fine sono state aggiunte dall'[art. 6, L. 17 febbraio 1968, n. 107](#).

(62) Vedi l'[art. 30, L. 15 novembre 1973, n. 734](#).

(63) Vedi, anche, gli [artt. 12 e 13, L. 23 dicembre 1993, n. 559](#).

(64) Il comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 40, 41 e 42 del presente provvedimento.

---

Tabella *D*

**Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle**

## concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi)

1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale <sup>(92)</sup> . . . . .	L.	1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale <sup>(93)</sup> . . . . .	»	1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale <sup>(94)</sup> . . . . .	»	1.000
4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:		
sulle prime lire 100.000. . . . .	»	12.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni . . . . .	»	2,5%
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni . . . . .	»	1,3%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni. . . . .	»	0,80%
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni. . . . .	»	0,60%
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . .	»	0,30%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore <sup>(95)</sup> . . . . .	»	0,15%
5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata <sup>(96)</sup> . . . . .	»	1.000
6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme <sup>(97)</sup> . . . . .	»	1.000
6-bis. Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti <sup>(98)</sup> . .	»	10.000
7. Stati di famiglia <sup>(99)</sup> . . . . .	»	1.000
8. Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle Province napoletane e siciliane: per l'originale <sup>(100)</sup> . . . . .	»	1.000

### NORME SPECIALI

1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. Il diritto di scritturazione, previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non

compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.

4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire duemila <sup>(101)</sup> per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.

6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.

8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire 10.000 <sup>(102)</sup>.

11-*bis*. Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#) <sup>(103)</sup>.

---

(92) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(93) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(94) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(95) Da ultimo, il presente n. 4 è stato sostituito dall'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#) e poi così modificato dall'[art. 19-ter, D.L. 31 agosto 1987, n. 359](#).

(96) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(97) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(98) Numero aggiunto dall'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#).

(99) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(100) Da ultimo, l'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

(101) Importo così elevato dall'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#).

(102) L'importo del diritto fisso, originariamente stabilito in lire cinquanta, è stato elevato a 500 lire dall'[art. 25, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786](#); a 1.000 lire dall'[art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#) e a lire 10.000 dall' [art. 10, comma 12-ter, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8](#). L'[art. 2, comma 15, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), ha disposto che i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'[art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), possono prevedere la soppressione del diritto fisso in questione.

(103) Punto aggiunto dal comma 6 dell'[art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 7 dell'[art. 12 del medesimo D.L. n. 132/2014](#).